

Art. 56 DL Cura Italia – Moratoria finanziamenti PMI

23 Marzo 2020

Come già anticipato, il DL Cura Italia con l'art. 56 ha previsto una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Possono ricorrere alla moratoria le imprese in bonis, anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Per aderire alla sospensione, le imprese dovranno farne richiesta alla propria banca, inviando tramite PEC o raccomandata, il modulo in allegato.

Si ricorda, che il Decreto prevede che la banca aderisca automaticamente alla sospensione e prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti.

Inoltre, la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratori, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Al seguente link, il MEF ha pubblicato una serie di [FAQ](#) per fare chiarezza sulle modalità di accesso alla moratoria.

La Direzione Affari Economici e Centro Studi di ANCE è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuali segnalazioni di anomalie e problemi che dovessero manifestarsi nella richiesta di sospensione da parte delle imprese.

[39102-DL 18 – Richiesta Moratoria_fac-simile.docx](#)[Apri](#)